



Istituto Comprensivo - "Carinola - Falciano del Massico"

Corso Umberto I°, 45 - Carinola (CE)

Tel: 0823/939063 - fax: 0823/939542

cod. mecc. ceic88700p -

sito: [www.iccarinolafalciano.edu.it](http://www.iccarinolafalciano.edu.it) - e-mail: [ceic88700p@istruzione.it](mailto:ceic88700p@istruzione.it)



Prot. n. come da segnatura

Ai referenti e ai sostituti referenti covid  
della scuola sec. di 1° gr dei plessi scolastici di  
Carinola, Casale e Falciano del Massico  
Loro sedi

A tutti i docenti di scuola secondaria di 1° gr.

Alle famiglie degli alunni  
della scuola secondaria di 1° gr.

Al personale ATA incaricato

Alla Dsga  
Atti – Sito web

## CIRCOLARE N° 63

**OGGETTO: ISTRUZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA NEI CASI DI DUE POSITIVITÀ RICONTRATE O COMUNICATE DALLE FAMIGLIE.**

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che in relazione alla normativa vigente le scuole sono tenute ad effettuare specifici controlli per garantire la didattica in presenza in sicurezza alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

I controlli riguardano il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 che qui si riporta:

Art. 4, comma 1, lettera c: "*nelle **scuole secondarie di primo grado** di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché **nelle scuole secondarie di secondo grado** e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: [...] 2) **con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di ri-chiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.***

*Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni".*

La verifica deve essere effettuata quotidianamente.

I requisiti per poter frequentare in presenza dovranno essere dimostrati dallo studente interessato, presentando un documento da cui si evinca chiaramente la data di vaccinazione/guarigione, come di seguito indicato:

- studente vaccinato con dose booster:

green pass digitale, solo se corredato dal foglio dettagli, oppure cartaceo sempre corredato dal foglio dettagli, oppure certificato vaccinale rilasciato all'atto della somministrazione;

- studente che ha completato il ciclo primario di vaccinazione da meno di 120 giorni:  
green pass digitale, solo se corredato dal foglio dettagli, oppure cartaceo sempre corredato dal foglio dettagli, oppure certificato vaccinale rilasciato all'atto della somministrazione;
- studente che ha contratto ed è guarito dal COVID-19 da meno di 120 giorni:  
green pass digitale, solo se corredato dal foglio dettagli, oppure cartaceo sempre corredato dal foglio dettagli, oppure certificato che attesti l'avvenuta guarigione.

La sola esibizione del green pass in formato QR code non è sufficiente, in quanto la sua validità è superiore a 120 giorni.

La verifica sarà effettuata all'ingresso della scuola, nell'atrio principale, dove gli studenti dovranno recarsi prima di entrare in aula o all'ingresso della classe, secondo le disposizioni dei referenti covid di ciascun plesso.

Non è consentito accedere all'aula prima dell'avvenuto controllo (**solo nella fattispecie di due casi di positività nella classe**).

Poiché gli studenti in tali casi accedono alle lezioni in presenza sono **in regime di autosorveglianza**, devono essere dotati di mascherina FFP2 correttamente indossata.

Per quanto riguarda la privacy, si specifica quanto indicato dalla FAQ n. 14 del Garante:

i delegati (docenti referenti covid e/o collaboratori scolastici delegati) possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli studenti per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell'attività didattica assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:

- per il periodo previsto dalla legge (**10 giorni**) e nei confronti dei **solli studenti che fruiscano della didattica in presenza**;
- esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
- secondo modalità che assicurino la sicurezza e l'integrità dei dati;
- senza acquisizione preventiva della relativa documentazione che deve essere esclusivamente esibita dall'alunno all'atto del controllo;
- nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l'App Verifica C19 (modalità rafforzata);
- da personale autorizzato e istruito.

Il delegato deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione nonché dall'intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell'elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto. Nel caso in cui uno studente non sia in possesso dei requisiti per accedere alla didattica in presenza il delegato non deve rendere pubblica tale informazione.

*Il Dirigente Scolastico*  
*prof.ssa Giuseppina Sammini*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993